

NEWSLETTER

DEL SERVIZIO DI SUPPORTO GIURIDICO CONTRO LE DISCRIMINAZIONI ETNICO-RAZZIALI E RELIGIOSE



Il progetto promuove un **Servizio ASGI di supporto giuridico contro le discriminazioni etnico-razziali e religiose** in Italia, strutturato in un ufficio di coordinamento e alcune antenne territoriali, in grado di monitorare le discriminazioni (istituzionali e non) a danno dei cittadini immigrati e realizzare strategie di contrasto mediante l'assistenza e consulenza legale e la promozione di cause giudiziarie strategiche.

Con questo progetto, finanziato dalla **Fondazione Italiana Charlemagne ONLUS**, l'ASGI intende, inoltre, promuovere e diffondere la conoscenza del diritto antidiscriminatorio tra i giuristi, gli operatori legali e quanti operano nel settore dell'immigrazione.

Per contatti con il servizio ASGI e invio materiali attinenti il diritto antidiscriminatorio, scrivere ai seguenti indirizzi di posta elettronica:

Coordinamento servizio antidiscriminazione: antidiscriminazione@asgi.it

Le Antenne

Antenna territoriale Toscana: antidiscriminazionefirenze@gmail.com

Antenna territoriale Emilia Romagna: antidiscriminazionebologna@gmail.com

Antenna territoriale Puglia: antidiscriminazionepuglia@gmail.com

Antenna territoriale Lombardia: antidiscriminazionemilano@gmail.com

Antenna territoriale Campania: antidiscriminazionenapoli@gmail.com

Antenna territoriale Lazio: antidiscriminazioneroma@gmail.com

Antenna territoriale Piemonte: antidiscriminazioneverona@gmail.com

Antenna territoriale Veneto: antidiscriminazioneverona@gmail.com

Antenna territoriale Sicilia: antidiscriminazionesicilia@gmail.com

INDICE

A. INTERVENTI DI CONTRASTO ALLE DISCRIMINAZIONI PROPOSTI DA ASGI E ALTRE NOVITA'

1. L'attività di moral suasion e il contrasto di ASGI ai bandi discriminatori.....p. 4
(Lettera al Comune di Milano, Lettera alla Comunità Montana del Sebino Bresciano, Lettera al Comune di Madone)
2. Lettere di ASGI ai Comuni: accesso dei titolari di permesso unico lavoro all'assegno terzo figlio.....p. 5
3. Tesseramento a società sportive di minori stranieri.....p. 5
4. Lettera alla Regione Lombardia in merito alla Legge regionale sul servizio volontario di vigilanza ecologica.....p. 6
5. Tribunale di Torino: il bando di Aster per i giardinieri è discriminatorio.....p. 7
6. Il "Contratto di Governo": prestazioni sociali solo agli italiani e violazioni del diritto dell'UE.....p. 8

B. GIURISPRUDENZA ITALIANA IN TEMA DI DISCRIMINAZIONE PER ETNIA, RELIGIONE, NAZIONALITÀ

1. Le prestazioni sociali che spettano anche ai titolari di permesso unico lavoro.....p. 9
 - 1.1 Il bonus bebè.....p. 9
(Tribunale di Bergamo, ordinanza 2 marzo 2018; Tribunale di Mantova, ordinanza 10 marzo 2018)
 - 1.2 Il premio nascita.....p. 10
(Corte d'appello di Milano, sentenza del 15 maggio 2018; Tribunale di Venezia, ordinanza del 9 marzo 2018; Tribunale di Treviso, ordinanza del 8 marzo 2018)
2. L'assegno al nucleo familiare.....p. 11
(Tribunale di Alessandria, ordinanza 1 marzo 2018)
3. L'appello contro l'ordinanza promossa con azione discriminatoria.....p. 11
(Corte d'Appello di Genova, ordinanza 9 maggio 2018)

4. Tar Liguria: annullata ordinanza anti-richiedenti.....p. 12
5. Corte Costituzionale: illegittimo il requisito della residenza decennale per l'accesso all'ERP richiesto ai soli cittadini extra-UE.....p. 12

D. EVENTI DOCUMENTI UTILI E NEWS

1. Rapporto annuale GRETA sulla tratta di esseri umani.....p. 14

A. INTERVENTI DI CONTRASTO ALLE DISCRIMINAZIONI PROPOSTI DA ASGI E ALTRE NOVITA'

1. L'attività di moral suasion e il contrasto di ASGI ai bandi discriminatori

1.1 Lettera al Comune di Milano

Il Servizio antidiscriminazione di ASGI è intervenuto inviando una lettera al Comune di Milano a fronte dell'esclusione dalla selezione pubblica dei cittadini non comunitari lungosoggiornanti e dei titolari di protezione internazionale.

L'Avviso Pubblico per la *“ricerca di candidature per la copertura, mediante costituzione di rapporto di lavoro a tempo determinato, di un incarico di alta specializzazione nell'ambito della direzione di progetto città resilienti della direzione generale”*, pubblicato dal Comune di Milano, prevedeva infatti fra i requisiti per l'ammissione alla selezione il possesso della **cittadinanza italiana**, della **cittadinanza di uno Stato membro dell'Unione Europea** oppure l'essere **familiare di un cittadino di uno Stato Membro**.

Detto requisito è da considerarsi illegittimo in quanto l'art. 38 d.lgs. 165/01 riconosce il diritto di accesso a tutti i posti di lavoro pubblico che non implicano esercizio di pubblici poteri non solo ai cittadini di Stati membri dell'Unione Europea e ai loro familiari, ma - dopo le modifiche introdotte dall'art. 7, L. 97 del 6.8.2013 - **anche agli stranieri titolari di permesso di lungo periodo** e ai **titolari dello status di rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria**.

1.2 Lettera alla Comunità Montana del Sebino Bresciano

Il Servizio antidiscriminazione di ASGI è intervenuto inviando una lettera alla Comunità Montana del Sebino Bresciano a fronte dell'**esclusione dei cittadini comunitari dall'accesso al corso per aspiranti guardie ecologiche volontarie**.

Il corso di formazione per guardie ecologiche volontarie prevedeva tra i requisiti richiesti ai fini dell'ammissione al corso il possesso della **cittadinanza italiana**. Un tale requisito è del tutto illegittimo in quanto risulta in contrasto quanto previsto dalla L.R 9/2005 recante la nuova disciplina del servizio di volontario di vigilanza ecologica che all'articolo 2 nel definire i requisiti prevede che *“l'aspirante guardia ecologica volontaria deve essere cittadino italiano o di uno Stato membro dell'Unione europea ...”*.

L'esclusione dei cittadini comunitari risulta peraltro contraria anche a quanto previsto dall'art. 138 del Testo Unico delle leggi di pubblica sicurezza che prevede anch'esso fra i requisiti il possesso della cittadinanza italiana. La norma di cui sopra è infatti richiamata dalla stessa L.R all'art. 6 che prevede che il Prefetto procede al il rilascio del decreto di approvazione della nomina a guardia giurata a coloro che abbiano superato l'esame e siano in possesso dei requisiti di cui all'art.138.

A fronte della lettera la Comunità montana del Sebino bresciano ha prontamente modificato i requisiti previsti nel bando estendendo l'accesso a tutti gli aventi diritto.

1.3 Lettera al Comune di Madone

A fronte del rifiuto del Comune di Madone dell'iscrizione anagrafica dei richiedenti protezione internazionale il Servizio antidiscriminazione di ASGI è intervenuto inviando una lettera all'amministrazione comunale e invitando a dare corretta applicazione alle norme che consentono l'iscrizione anagrafica dei cittadini stranieri richiedenti la protezione internazionale ospiti dei CaS.

Difatti l'iscrizione anagrafica dei richiedenti protezione internazionale è prevista dall'art. 5bis del D.lgs 142/2015 così come modificato dall'art. 8 del D.L 13/2017. Il citato articolo prevede che *“il richiedente protezione internazionale ospitato nei centri di cui agli articoli 9, 11, 14 è iscritto all'anagrafe della popolazione residente ai sensi dell'articolo 5 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989 n. 223, ove non iscritto individualmente”*. I Centri di accoglienza Straordinaria, come quello di specie, rientrano tra le misure straordinarie di accoglienza di cui all'art. 11 e pertanto il Comune deve adeguarsi a quanto previsto a norma di legge.

2. Lettere di ASGI ai Comuni: accesso dei titolari di permesso unico lavoro all'assegno terzo figlio

Nonostante le segnalazioni del Servizio antidiscriminazione e i ripetuti inviti a consentire l'accesso alla prestazione anche ai titolari di permesso unico lavoro i **Comuni di Milano, Como, Sondrio, Legnano, Vigevano e Padova** non si sono ad oggi ancora adeguati alla giurisprudenza europea in materia di assegno famiglie numerose.

Alla luce di ciò il Servizio è intervenuto nuovamente nel tentativo di ottenere l'adeguamento del sito istituzionale, che riporta erronei requisiti di accesso al beneficio, nonché la corretta erogazione della prestazione a tutti gli aventi diritto.

Sul punto si ricorda che la Corte di Giustizia ha stabilito con la sentenza del 21.06.17 che l'art. 65 L. 448/98, nella parte in cui esclude i titolari di permesso unico lavoro dall'accesso all'assegno famiglie numerose, è in contrasto con l'art. 12 della direttiva UE 2011/98 che garantisce ai titolari di tale permesso la parità di trattamento nelle prestazioni di sicurezza sociale. Di conseguenza, a far data da tale pronuncia, la norma nazionale che esclude dal beneficio i titolari di permesso unico lavoro (nel quale rientrano i permessi in precedenza qualificati come lavoro, attesa occupazione e famiglia) non può più trovare applicazione e deve ritenersi sostituita da quanto deciso dalla Corte.

3. Tesseramento a società sportive di minori stranieri

In una **circolare del 22 febbraio 2018** la Federazione Italiana Giuoco Calcio ha diffuso le nuove norme in materia di tesseramento dei minori stranieri, ricordando che possono tesserarsi con le **stesse procedure previste per i loro coetanei italiani**, presentando la medesima documentazione, fatta salva l'obbligatorietà di presentare i seguenti **ulteriori documenti**:

- certificato rilasciato da istituti scolastici pubblici o paritari in cui sia attestata l'iscrizione del minore da almeno 365 giorni continuativi precedenti alla richiesta di tesseramento
- documento identificativo del calciatore
- documento identificativo dell'esercente la potestà genitoriale
- dichiarazione attestante eventuali precedenti tesseramenti per Federazione estera

In caso di calciatori la cui potestà genitoriale non sia esercitata dai genitori biologici:

- provvedimento dell’Autorità Giudiziaria relativa alla nomina del tutore
- autocertificazione del tutore relativa alla dimora/residenza e al mantenimento/cura del minore.

Si ricorda infine che con la legge 12/2018 26.1.2016, n. 12 era già stato consentito il tesseramento dei minori stranieri regolarmente residenti in Italia a parità di condizioni con i cittadini italiani dal compimento dei dieci anni :*«I minori di anni diciotto che non sono cittadini italiani e che risultano regolarmente residenti nel territorio italiano almeno dal compimento del decimo anno di età possono essere tesserati presso società sportive appartenenti alle federazioni nazionali o alle discipline associate o presso associazioni ed enti di promozione sportiva con le stesse procedure previste per il tesseramento dei cittadini italiani»*. Tale tesseramento resta valido, dopo il compimento del diciottesimo anno di età, fino al completamento delle procedure per l’acquisizione della cittadinanza italiana da parte dei soggetti che, ricorrendo i presupposti di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 91, hanno presentato tale richiesta.

4. Lettera alla Regione Lombardia in merito alla Legge regionale sul servizio volontario di vigilanza ecologica

La L.R. 9/2005 della Regione Lombardia, che regola il servizio di vigilanza ecologica volontaria prevede, all’art. 2 che a tale servizio possono accedere **solo i cittadini italiani e quelli della UE**, precludendo in questo modo ai cittadini provenienti da paesi terzi l’accesso all’attività di volontariato.

L’art. 1 della legge dichiara solennemente che la Regione *“riconosce la funzione del volontariato per la salvaguardia dell’ambiente e favorisce la partecipazione dei cittadini alla difesa del patrimonio naturale e paesistico”* e prosegue chiarendo che i compiti dei volontari sono essenzialmente la informazione dei cittadini, la collaborazione con le autorità per la raccolta dei dati e in caso di emergenze ecologiche.

Sin qui si tratta dunque di compiti del tutto analoghi a quelli del servizio civile nazionale (che infatti prevede tra i suoi obiettivi anche la tutela dell’ambiente – cfr. art. 3 D.lgs 40/2017) tanto è vero che a norma dell’art. 1, comma 2 il servizio volontario è iscritto di diritto nell’apposita sezione del registro generale del volontariato.

Non si vede davvero, quindi, perché mai a questo servizio non debbano essere applicati i medesimi principi affermati dalla Corte Costituzionale in materia di servizio civile, laddove la Corte ha affermato che il volontariato è espressione del diritto-dovere di solidarietà sociale che grava, ai sensi dell’art. 2 Cost., su tutti coloro che condividono le sorti di un determinato territorio e non solo sui “cittadini”; e che, conseguentemente, tale diritto-dovere non può essere precluso a chi è privo della cittadinanza.

Né può valere in senso contrario il fatto che – ai sensi della stessa LR – la guardia ecologica cooperi con l’autorità nell’accertamento di violazione delle norme ambientali e sia poi nominata *guardia particolare* con decreto del Prefetto ai sensi dell’art. 138 del TU delle leggi sulla pubblica sicurezza. Si tratta infatti di una mera “cooperazione” con le autorità, che esclude l’esercizio di pubblici poteri (tanto è vero che alla funzione sono ammessi i cittadini dell’Unione ciò che non potrebbe essere se poteri di questo genere venissero esercitati) mentre la previsione di una approvazione prefettizia appare del tutto illogica, visto che, appunto, non vengono esercitate funzioni di pubblica sicurezza.

Insomma si tratta dell'ennesimo frutto di una concezione sociale che è sempre pronta a lamentare la scarsa integrazione degli stranieri, salvo poi escluderli dalle attività che più di tutte esprimono integrazione e partecipazione ai destini della collettività. La rimozione di questa restrizione assume dunque un valore anche simbolico rilevante, in Lombardia come in altre Regioni ove sono vigenti analoghe previsioni di legge (cfr. Regolamento regionale 5/1983 del Piemonte).

ASGI, a seguito della segnalazione della FONDAZIONE GUIDO PICCINI PER I DIRITTI DELL'UOMO ONLUS e assieme a tale Fondazione, è quindi intervenuta con la lettera qui in calce con la quale ha invitato il Presidente del Consiglio Regionale a proporre al Consiglio la necessità di una modifica della legge. In mancanza sarà inevitabile sottoporre a un giudice la necessità del rinvio alla Corte Costituzionale, affinché quest'ultima assuma una decisione analoga a quella relativa al servizio civile nazionale.

5. Tribunale di Torino: il bando di Aster per i giardinieri è discriminatorio

Con ordinanza 18 maggio 2018, il Tribunale di Torino ha dichiarato il carattere discriminatorio della condotta posta in essere da ASTER spa – Azienda Servizi Territoriali di Genova, interamente partecipata dal Comune, che ha impedito la candidatura dei cittadini stranieri al bando per l'assunzione di apprendisti operai addetti alla manutenzione del verde pubblico.

La società pubblica, ignorando una precedente [segnalazione di ASGI](#), aveva insistito nel sostenere la legittimità del bando – che prevedeva fra i requisiti necessari la cittadinanza italiana o comunitaria – sotto due profili: da un lato affermando che le società pubbliche, sarebbero parte della pubblica amministrazione e, essendo soggette alla regola del pubblico concorso, sarebbero anche soggette alle limitazioni per nazionalità e titolo di soggiorno contenute nell'art. 38 TU pubblico impiego (D.lgs 165/2001); dall'altro affermando che, se anche tutte le categorie di cui al citato art. 38 non erano espressamente indicate nel bando, ciò non costituirebbe discriminazione, dovendo valere in proposito il principio di “enterointegrazione” del bando, secondo il quale spetterebbe ai privati verificare la legge applicabile ai fini della valutazione dei requisiti.

ASGI ha proposto ricorso al Tribunale di Torino (competente per territorio) contestando entrambe le tesi di ASTER; e il Tribunale ha pienamente accolto il ricorso, ordinando la riapertura del bando e condannando ASTER al pagamento delle spese di lite.

In primo luogo il Tribunale ha dichiarato che le società a partecipazione pubblica non rientrano nella pubblica amministrazione e pertanto le assunzioni alle loro dipendenze non sono soggette ai limiti di cui all'art. 38 del D.lgs 165/2001. Sul punto il giudice ricorda che, anche secondo l'orientamento della Cassazione, il rapporto dei dipendenti delle cd società *in house* è di tipo privatistico e soggiace pertanto, quanto ai requisiti di assunzione, al generale principio paritario indipendentemente dal fatto che l'assunzione avvenga poi per concorso pubblico (in tal senso Cass., Sez. Un., 7759/2017).

In secondo luogo il principio di eterointegrazione del bando invocato da Aster non può trovare applicazione sia perché invocato in relazione ad una norma non operante nel caso di specie, quale il citato art. 38, sia perché l'illegittimo contenuto limitativo del bando “...*configura una discriminazione secondo i principi affermati dalla CGUE, essendo idoneo “a dissuadere fortemente determinati candidati dal presentare le proprie candidature e, quindi, a ostacolare il loro accesso al mercato del lavoro”*”.

L'ordinanza rappresenta un importante punto fermo sia per dissipare i dubbi che qualche azienda pubblica ancora nutre sulla materia (il caso di ASTER purtroppo non è l'unico) sia perché richiama tutte le amministrazioni a una corretta redazione dei bandi: l'indicazione dei destinatari in modo erroneo o insufficiente non può essere sanata dall'obbligo degli interessati di "verificare la legge": spetta all'amministrazione rispettare i principi di correttezza e trasparenza, per non "dissuadere fortemente" dal presentare domanda i soggetti non espressamente citati, integrando con ciò una discriminazione sanzionabile.

[L'ordinanza](#)

6. Il "Contratto di Governo": prestazioni sociali solo agli italiani e violazioni del diritto dell'UE

Nel dibattito che sta seguendo alla redazione del "[Contratto di Governo](#)" scarsa attenzione è stata sinora posta al passaggio che vuole introdurre la nota prestazione generalizzata di contrasto alla povertà limitandola – così dice il programma – ai soli cittadini italiani.

Nel "Contratto" al capitolo 19 si legge infatti: "*Il reddito di cittadinanza è una misura attiva rivolta ai cittadini italiani al fine di reinserirli nella vita sociale e lavorativa del Paese*".

I poveri ai quali è garantito il riscatto dalla loro posizione sarebbero, dunque, solo i cittadini italiani, mentre i migranti regolarmente soggiornanti (siano essi cittadini dell'Unione o extra UE) verrebbero lasciati nella loro condizione di miseria, in attesa di essere allontanati/espulsi, probabilmente secondo le nuove regole in via di elaborazione.

E' indispensabile rilevare subito come una misura di questo genere risulterebbe manifestamente illegittima oltre che del tutto ingiusta e irrazionale.

Con riferimento ai cittadini dell'Unione una norma così strutturata risulterebbe, infatti, **in contrasto con l'art. 18 del TFUE** che vieta qualsiasi discriminazione in base alla nazionalità e con **l'art. 24 Direttiva 2004/38** che garantisce parità di trattamento ai cittadini dell'Unione e ai loro familiari rispetto ai cittadini dello Stato ospitante, in particolare a tutti i lavoratori, ai disoccupati in cerca di lavoro e a tutti i cittadini dell'Unione che godono del diritto di soggiorno permanente.

Quanto poi ai **cittadini provenienti a Paesi Terzi** il "contratto" ignora evidentemente che gran parte di costoro gode del **diritto alla parità di trattamento in forza di specifiche direttive dell'Unione** che il legislatore italiano non è abilitato a derogare: si tratta in particolare dei **titolari di permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo** (che rappresentano ormai il 55% degli stranieri extra UE presenti in Italia) dei **titolari di permesso unico lavoro**, dei **familiari di cittadini dell'Unione**, dei **titolari di protezione internazionale**, dei **titolari di Carta blu UE**.

Analoghe considerazioni vanno fatte poi per la "**pensione di cittadinanza**" che sembra essere indicata come una sorta di integrazione al minimo della pensione contributiva (e che dunque introdurrebbe una differenziazione per cittadinanza addirittura tra lavoratori) o come una sorta di assegno sociale (che già oggi è incluso, ai sensi del Regolamento CE 883/04, tra le prestazioni che devono essere garantite in modo eguale a tutti i cittadini dell'Unione e a tutti i titolari di permesso unico lavoro).

E lo stesso deve dirsi per il fugace accenno secondo il quale **l'asilo nido** in forma gratuita dovrebbe essere garantito "alle famiglie italiane".

I sottoscrittori del “contratto” sembrano quindi non rendersi conto che una legislazione che dovesse basarsi su queste premesse è destinata a scontrarsi con norme di rango superiore che il nostro Paese è tenuto a rispettare, riaprendo così la strada a un contenzioso giudiziario che lo Stato italiano ha già dovuto affrontare per altre prestazioni sociali, risultando sempre soccombente, con costi per la collettività non solo in termini economici, ma prima ancora in termini di disparità di trattamento (tra chi aziona in giudizio il suo diritto e chi non lo fa) e soprattutto di certezza del diritto.

Ma ciò che più ancora rileva è che una miope politica del “prima i nostri” ignora che l’uguaglianza è uno dei valori cardine sui quali si basa il nostro Patto sociale (art. 3 Cost.); che l’uguaglianza rappresenta l’indispensabile fondamento per una politica di integrazione dei cittadini migranti e di superamento di ogni situazione di marginalità e di insicurezza; che l’uguaglianza, infine, è motore di sviluppo economico perché favorisce la miglior distribuzione delle risorse umane e riduce la conflittualità, contribuendo a un Paese dove tutti coloro che sono legati dal vincolo del territorio ricevono diritti e restituiscono doveri.

B. GIURISPRUDENZA ITALIANA IN TEMA DI DISCRIMINAZIONE PER ETNIA, RELIGIONE, NAZIONALITÀ

1. Le prestazioni sociali che spettano anche ai titolari di permesso unico lavoro

1.1 Il bonus bebè

Continuano le pronunce favorevoli che ammettono il diritto di accedere al beneficio ai titolari di permesso unico lavoro.

Come viene esposto nelle varie pronunce, il riconoscimento di tale diritto deriva dal fatto che la prestazione, di cui all’art. 1 comma 125 L. 190/2014, rientra nell’ambito della sicurezza sociale disciplinata dall’art. 3, lett. b), del Regolamento 883/2004 in quanto è diretta a tutelare economicamente la maternità e la paternità sino al compimento del terzo di vita del bambino ed è corrisposta in modo automatico e non discrezionale.

Di conseguenza il principio di parità di trattamento previsto dall’art. 12 della direttiva 2011/98 deve trovare applicazione. Infatti tale principio è senza dubbio chiaro preciso ed incondizionato e dunque risulta direttamente applicabile dalla pubblica amministrazione. Una sua violazione che realizza di conseguenza l’esclusione dall’accesso a tale prestazione di un cittadino extra UE titolare di permesso unico lavoro risulta dunque discriminatoria.

A fronte della reiterazione della condotta discriminatoria attuata dall’INPS che continua a negare l’accesso all’assegno di natalità ai titolari di permesso unico lavoro i giudici sono intervenuti anche ordinando di *“dare adeguata pubblicità alla corretta individuazione dei soggetti legittimati alla richiesta della prestazione in oggetto, mediante la pubblicazione di una nota informativa sulla home page del sito internet istituzionale”*. È quanto è avvenuto con l’**ordinanza del 2 marzo 2018** Tribunale di Bergamo che ha vincolato l’INPS ad un comportamento conforme alla legge imponendo di dare corretta informazione al pubblico.

Non è la prima volta che il Tribunale di Bergamo ordina alla corretta informazione dei requisiti necessari per l’accesso ad una prestazione sociale. Infatti, con riferimento però all’assegno di

maternità di base, lo stesso Tribunale di Bergamo, con ordinanza del 10 ottobre 2017, aveva ordinato ai Comuni di Brembate, di Brignano Gera d'Adda e di Martinengo di adeguare le comunicazioni rivolte ai residenti relative ai requisiti necessari per ottenere la concessione del beneficio.

Prosegue dunque il “piano di rimozione” del Tribunale di Bergamo che con quest'ultima pronuncia si spinge oltre ordinando anche di *“adeguare i moduli on line per la domanda amministrativa, consentendo ai legittimati di indicare ogni rilevante titolo di soggiorno”*.

Di seguito le nuove pronunce in materia di assegno di natalità

- [Tribunale di Bergamo, ordinanza 2 marzo 2018](#)
- [Tribunale di Mantova, ordinanza 10 marzo 2018](#)

1.2 Il premio nascita

Il premio alla nascita è stato istituito con la L. 232/16 e prevede l'erogazione di 800 euro per tutte le mamme che si trovino almeno al settimo mese di gravidanza tra il 1 gennaio e il 31 dicembre 2017. Nonostante beneficio, secondo quanto previsto dalla legge, viene concesso senza operare alcuna distinzione di nazionalità, l'INPS con la circolare n. 39 del 27.2.2017 aveva illegittimamente ristretto l'ambito di applicazione di detta prestazione escludendo tutte le cittadine straniere prive di permesso di soggiorno di lungo periodo.

Il Tribunale di Bergamo, con [ordinanza del 30 novembre 2017](#) e il Tribunale di Milano, con [ordinanza del 12 dicembre 2017](#) avevano già sancito l'illegittimità dell'introduzione di un requisito ulteriore tramite l'utilizzo di una circolare. Il medesimo principio è stato ribadito dal **Tribunale di Venezia** e dal **Tribunale di Treviso**.

In queste pronunce viene infatti sancito che per accedere al premio alla nascita di cui all'art. 1, comma 353 della L. 232/2016 il legislatore non ha stabilito ulteriori requisiti se non l'essere regolarmente soggiornante nel territorio e pertanto il potere che l'INPS ha esercitato, tramite la circolare n. 39 del 27 febbraio 2017, di restringere o identificare i potenziali aventi diritto alla prestazione non sussiste. Tale condotta è stata dunque ritenuta discriminatoria e il Tribunale di Treviso ha ordinato all'INPS di eliminarla estendendo il beneficio alle future madri che ne facciano domanda e che si trovino nelle condizioni giuridico-fattuali previste dalla legge.

Da ultimo, la **Corte d'Appello di Milano** – con [sentenza emessa in data 15 maggio 2018](#)– ha respinto l'appello dell'INPS contro l'[ordinanza del Tribunale di Milano](#) che – accogliendo un ricorso di ASGI, APN e Fondazione Piccini – aveva ordinato all'Istituto di riconoscere il premio nascita di cui all'art. 1, comma 353 della L. 232/2016 a tutte le mamme straniere regolarmente soggiornanti e non soltanto alle mamme lungosoggiornanti o titolari di protezione internazionale come preteso dall'INPS con la circolare n. 39/2017.

Di seguito le nuove pronunce in materia di premio alla nascita

- [Tribunale di Venezia, ordinanza del 9 marzo 2018](#)
- [Tribunale di Treviso, ordinanza del 8 marzo 2018](#)

2. L'assegno al nucleo familiare

L'assegno per il nucleo familiare di cui all'art. 2, L. 153/1988 è una prestazione assistenziale a carattere essenziale e pertanto non solo rientra nell'ambito di applicazione del principio di parità di trattamento di cui all'art. 11, lett. d), della direttiva 2003/109 ma deve anche trovare applicazione senza alcuna facoltà di deroga in capo agli Stati. Tale principio di parità in quanto chiaro, preciso e incondizionato deve essere direttamente applicato dalle pubbliche amministrazioni e pertanto l'art. 2, comma 6bis, L.153/1998 deve essere disapplicato nella parte in cui, a differenza di quanto previsto per i cittadini italiani, consente il computo nel nucleo familiare dei soli familiari residenti sul territorio nazionale.

Di seguito le nuove pronunce in materia di assegno al nucleo familiare

[- Tribunale di Alessandria, ordinanza 1 marzo 2018](#)

3. L'appello contro l'ordinanza promossa con azione discriminatoria

Con ordinanza del 9 maggio 2018 la Corte d'Appello di Genova ha dichiarato che l'appello avverso l'ordinanza emessa a seguito di azione antidiscriminatoria ex art. 28 Dlgs 150/11, deve essere proposto – seppur avanti la Sezione Lavoro, trattandosi di controversia di natura assistenziale – con atto di citazione o anche con ricorso, a condizione che quest'ultimo sia notificato alla parte appellata entro 30 giorni dalla comunicazione dell'ordinanza.

Sul punto si ricordano le conclusioni della [Corte d'Appello di Trieste](#) che con sentenza del 10 agosto 2017 aveva dichiarato l'appellabilità dell'ordinanza da introdursi con ricorso entro il termine di 30 giorni e aveva dichiarato che *“non disciplinando l'art. 702 quater il procedimento d'appello avverso l'ordinanza ex art. 702 ter c.p.c., il rito in appello consegue al rito che si sarebbe ordinariamente applicato in primo grado: nel caso di specie, l'ordinario rito del lavoro”*.

[Corte d'Appello di Genova, ordinanza 9 maggio 2018](#)

4. Tar Liguria: annullata ordinanza anti-richiedenti

Il TAR Liguria ha annullato l'ordinanza contingibile ed urgente emessa dal Comune di Borghetto Vara in ragione dell'assenza di un pericolo irreparabile e imminente per la pubblica incolumità. La vicenda si inserisce nell'ambito delle ordinanze sindacali emesse da numerosi Comuni in materia di accoglienza dei richiedenti asilo sulle quali ASGI è già intervenuta segnalandone i molteplici profili di illegittimità.

Tra le molte amministrazioni comunali anche il Comune di Borghetto Vara ha emesso l'8 novembre 2017 l'ordinanza sindacale n. 973 che, ricalcando i provvedimenti degli altri Comuni, impone ai possessori di immobili di comunicare preventivamente all'amministrazione la sottoscrizione di contratti di concessione di diritti reali con soggetti che utilizzano gli immobili per finalità di accoglienza dei richiedenti protezione internazionale. Sul punto è intervenuta la Prefettura di La Spezia che ha impugnato l'ordinanza davanti al TAR Liguria chiedendone l'annullamento.

Con sentenza emessa il 2 maggio 2018 il TAR ha annullato il provvedimento data l'insussistenza del pericolo irreparabile e imminente per la pubblica incolumità previsto quale presupposto per l'emanazione di misure extra-ordinem, quali appunto le ordinanze contingibili ed urgenti.

Il Tribunale Amministrativo ha infatti dichiarato che *“nessun pericolo ai beni tutelati viene, infatti, evidenziato ma solo le difficoltà per l'amministrazione comunale e per la cittadinanza che la presenza dei soggetti richiedenti asilo possono ingenerare”* e che dunque *“lo strumento dell'ordinanza contingibile ed urgente è previsto per fronteggiare altre situazioni di diversa e maggiore gravità ed urgenza”*.

[La sentenza](#)

5. Corte Costituzionale: illegittimo il requisito della residenza decennale per l'accesso all'ERP richiesto ai soli cittadini extra-UE

La Corte Costituzionale con sentenza 106/18 ha dichiarato l'incostituzionalità della Legge regionale della Liguria nella parte in cui richiedeva, per i soli cittadini provenienti da paesi terzi, il requisito della residenza decennale sul territorio nazionale ai fini dell'accesso all'edilizia residenziale pubblica.

A pochi mesi dal suo insediamento la nuova maggioranza di centro-destra della Regione Liguria aveva modificato l'articolo 5, comma 1, lettera a) della L.R. 10/2004 sostituendo il requisito ivi previsto per gli stranieri ai fini dell'accesso agli alloggi ERP (permesso di lungo periodo o permesso biennale unito alla attività lavorativa) con il requisito, anch'esso previsto per i soli stranieri, di residenza sul territorio nazionale per almeno 10 anni. Il governo (dell'epoca) aveva impugnato la norma con ricorso dell'8.8.17 facendo valere l'incostituzionalità della novella legislativa.

Stante il tenore della modifica, il giudizio ha finito per incentrarsi sulla violazione dell'art. 11 direttiva 2003/109 secondo il quale il soggiornante di lungo periodo “gode dello stesso trattamento dei cittadini nazionali per quanto riguarda ...le procedure per l'ottenimento dell'alloggio”. La direttiva non prevede che gli Stati membri possano porre limiti a questa prescrizione paritaria, salva solo la possibilità di richiedere “la residenza abituale” nel territorio, che peraltro è già garantita da permesso di lungo periodo.

Nel nuovo assetto regionale ligure tale parità di trattamento era invece stata travolta dalla nuova disposizione perché il soggiornante di lungo periodo avrebbe dovuto dimostrare, a differenza del cittadino italiano, il requisito di regolare residenza decennale sul territorio nazionale. “E ciò – conclude subito la Corte – ne innesca il manifesto contrasto con le richiamate disposizioni della direttiva 2003/109/CE, come recepita dal d.lgs. n. 3 del 2007 e, per relationem, con l'art. 117, primo comma, Cost.”.

La Corte torna per l'ennesima volta sul tema della “ragionevolezza” della misura del requisito, che sembrerebbe invece essere sovrabbondante: se il requisito in questione è vietato da una direttiva UE perché fa venir meno la parità di trattamento è evidentemente inutile verificarne il grado di ragionevolezza, visto che anche una differenza “ragionevole” non potrebbe comunque derogare alle prescrizioni dell'Unione. Può darsi che tale eccesso di motivazione sia dovuto proprio alla consapevolezza che la decisione avrebbe rimesso in gioco anche i non-lungosoggiornanti (per i motivi appena detti) ma non pare possa essere questa la spiegazione, sia perché la Corte non la esplicita, sia – soprattutto – perché la dichiarazione di incostituzionalità è infine decisa per contrasto con l'art. 117 Cost. “in relazione agli invocati parametri interposti”, norma che non può avere nulla a che vedere con soggetti come i titolari di permesso biennale che non sono protetti, sul punto, da alcuna direttiva dell'Unione.

Questo sovrapporsi di motivazioni, l'una afferente la violazione della direttiva, l'altra afferente l'irragionevolezza della "entità" del requisito decennale, rischia anche di scolorire la differenza tra i casi in cui un requisito di lungo residenza è richiesto sia agli italiani che agli stranieri e i casi in cui il requisito è richiesto ai soli stranieri: tanto è vero che la Corte richiama il proprio precedente relativo alla Val d'Aosta (168/14) ove il requisito di 8 anni era previsto per la generalità dei richiedenti, a differenza di quello qui in esame che, come detto, è richiesto ai soli stranieri.

Nel primo caso viene effettivamente in questione un problema di "entità" del requisito sotto il profilo della discriminazione indiretta (essendo un requisito di lungo-residenza più facilmente conseguibile dagli italiani) tanto è vero che al punto 3.4. della sentenza la Corte ricorda che la mancanza del requisito di proporzionalità si risolve in una "forma dissimulata di discriminazione nei confronti degli extracomunitari".

Nel secondo caso invece la discriminazione non è affatto "dissimulata" e risulta per ciò solo irragionevole non essendoci alcun motivo per il quale il requisito del "radicamento" possa essere richiesto ai soli stranieri e non agli italiani. Tanto è vero che la Corte ha in passato sempre dichiarato incostituzionali le norme che prevedevano requisiti di lungo-residenza previsti per i soli stranieri senza necessità di alcuna argomentazione sulla misura del requisito e anche quando si trattava di requisiti di gran lunga inferiori ai 10 anni (5 anni nelle sentenze 2/2013, 133/2013, 172/2013; 36 mesi nella sentenza 40/2011 e persino 1 anno nella sentenza 2/2013). Sorprende dunque che la Corte richiami la propria precedente giurisprudenza come se la stessa avesse ammesso "un tale più incisivo radicamento territoriale, richiesto ai cittadini di paesi terzi ai fini dell'accesso alle prestazioni in questione" purché "contenuto entro limiti non arbitrari e irragionevoli": laddove invece il "requisito richiesto ai cittadini di paesi terzi", purché richiesto solo a loro, è sempre stato dichiarato incostituzionale senza necessità di ulteriori esami. Basti in proposito richiamare le motivazioni di una delle sentenze sopra citate (la 133/13) richiamate peraltro anche nelle altre: "In tema di accesso degli stranieri alle prestazioni di assistenza sociale, mentre la residenza costituisce, rispetto ad una provvidenza regionale, «un criterio non irragionevole per l'attribuzione del beneficio» (sentenza n. 432 del 2005), non altrettanto può dirsi quanto alla previsione di un requisito differenziale basato sulla residenza protratta per un predeterminato e significativo periodo minimo di tempo (nella specie, quinquennale). La previsione di un simile requisito, infatti, non risulta rispettosa dei principi di ragionevolezza e di uguaglianza, in quanto «introduce nel tessuto normativo elementi di distinzione arbitrari», non essendovi alcuna ragionevole correlazione tra la durata della residenza e le situazioni di bisogno o di disagio, riferibili direttamente alla persona in quanto tale, che costituiscono il presupposto di fruibilità delle provvidenze in questione (sentenza n. 40 del 2011). Non è, infatti, possibile presumere, in termini assoluti, che gli stranieri immigrati nel territorio regionale o provinciale «da meno di cinque anni, ma pur sempre ivi stabilmente residenti o dimoranti, versino in stato di bisogno minore rispetto a chi vi risiede o dimora da più anni» (sentenza n. 2 del 2013; in prospettiva simile, sentenza n. 4 del 2013)".

La Corte avrebbe dunque potuto arrestarsi alla semplice constatazione che il requisito, oltre a violare il diritto alla parità di trattamento dei lungosoggiornanti, differenziava illegittimamente italiani e stranieri, indipendentemente da qualsiasi argomentazione circa l'entità del requisito: d'altra parte l'assoluta assurdità della pretesa regionale (perché mai la Regione dovrebbe considerare rilevante la durata della permanenza nel territorio nazionale, e per di più di tale entità?) invogliava sicuramente ad argomentare anche in punto di ragionevolezza; ma ciò non vuol dire che un requisito più ridotto possa in futuro passare il vaglio della Corte.

D. EVENTI DOCUMENTI UTILI E NEWS

1. Rapporto annuale GRETA sulla tratta di esseri umani

Il gruppo di esperti sull'azione contro il traffico di esseri umani del Consiglio d'Europa ha pubblicato il rapporto sulle attività relative al periodo 1° gennaio – 31 dicembre 2017.

Nel settimo rapporto generale il gruppo GRETA ha inteso valutare, in particolare, l'effettiva applicazione da parte degli Stati delle norme della Convenzione sulla lotta contro la tratta di esseri umani relative allo **sfruttamento lavorativo**. L'esigenza di focalizzarsi su questa tematica si giustifica, da un lato, con le preoccupazioni del Gruppo di esperti in merito all'effettivo adeguamento degli Stati alle obbligazioni ad essi imposte e dall'altro in ragione delle carenze sussistenti in relazione alla identificazione delle vittime e alle misure di protezione garantite. Per quanto il fatto che tutti gli Stati, con la sola eccezione della Russia, abbiano ad oggi ratificato la Convenzione costituisce sicuramente un elemento fondamentale per assicurare una generalizzata tutela alle vittime di tratta, il rapporto sottolinea come l'effettiva applicazione della disciplina in essa contenuta rimanga una questione piuttosto critica e ciò soprattutto con riferimento allo sfruttamento lavorativo. Infatti in alcuni paesi fra cui il Belgio, Cipro, la Georgia, il Portogallo, la Serbia e il Regno Unito questa forma di sfruttamento risulta addirittura più frequente rispetto ai casi di tratta a scopo sessuale. Si pensi, per esempio, che a Cipro il numero delle vittime è cresciuto di un terzo nel 2013 e di due terzi nel 2015 mentre in Moldavia i casi di sfruttamento sono aumentati dal 29% nel 2011 al 44% nel 2015. Per quanto le percentuali registrate nei diversi Stati siano considerevolmente differenti, un generale aumento del fenomeno si è verificato in tutti i paesi. In ragione di ciò e a fronte del dilagarsi dello sfruttamento lavorativo, appare urgente l'esigenza di attuare interventi che assicurino ampi livelli di cooperazione fra gli Stati, la società civile, le organizzazioni dei lavoratori e il settore privato e ciò nell'ambito di un approccio globale che preveda, tra le altre misure, anche l'elaborazione di dati statistici indicativi del sesso, dell'età, del tipo di sfruttamento e del paese di origine e di destinazione in modo tale da consentire un'attenta attività di monitoraggio.

Difatti, la tratta per sfruttamento lavorativo costituisce una delle ipotesi più problematiche di quella che viene definita "*modern-day slavery*" è ciò in ragione della mancanza di criteri interpretativi e applicativi uniformi degli standard lavorativi e della nozione di sfruttamento; a ciò si aggiunge il fatto che spesso le vittime preferiscono evitare di intraprendere azioni legali o di testimoniare contro i trafficanti a fronte del rischio di perdere il posto di lavoro e nella maggior parte dei casi anche l'alloggio da essi fornito.

Il report riporta inoltre che le vittime identificate sono principalmente gli uomini che lavorano nel settore dell'agricoltura, dell'edilizia, della pesca, nel settore manifatturiero e dei servizi di pulizia. Infatti, per quanto il fenomeno si verifichi anche nei confronti delle donne occupate nel settore domestico e dell'assistenza i casi di sfruttamento di questo tipo risultano di più difficile identificazione in quanto spesso avvengono all'interno degli stessi nuclei familiari nell'ambito di matrimoni forzati o fittizi.

I dati forniti da GRETA testimoniano come il fenomeno della tratta per sfruttamento lavorativo non si realizzi esclusivamente a livello transazionale risultando frequente anche all'interno dello stesso paese di residenza o di origine. Difatti la disoccupazione, il crescente sviluppo dell'economia sommersa e la domanda di manodopera a basso costo sono stati fattori che hanno favorito lo sviluppo del fenomeno anche all'interno dello Stato. In particolare, si sta recentemente sviluppando una nuova forma di reclutamento realizzata via internet che consente l'individuazione di un ampissimo numero di potenziali vittime.

Per quanto riguarda più specificamente la **situazione italiana**, dal rapporto GRETA emerge chiaramente come le maggiori difficoltà incontrate nel contrasto allo sfruttamento lavorativo derivano dall'ampia estensione dell'economia sommersa in alcuni settori come l'agricoltura, l'edilizia e l'industria tessile e dal numero elevato di migranti irregolari in essi occupati. A fronte di tali criticità il gruppo di esperti ha invitato le autorità ad intraprendere misure atte a ridurre la vulnerabilità degli stranieri irregolari intervenendo eventualmente anche sulle disposizioni nazionali in materia di immigrazione.

[Il rapporto](#)